



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 24/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI E RETI 16 dicembre 2015, n. 53

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 6 MWe, costituito da 2 aerogeneratori, siti nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Piani Amendola - Fontana Rubino";
 - cavidotto MT interrato di vettoriamento dell'energia prodotta tra gli aerogeneratori e la sottostazione di trasformazione di lunghezza pari a 4025 m;
 - un cavidotto A T interrato tra la suddetta sottostazione e la Cabina primaria 150/20 kV di Ascoli Satriano (esistente e ubicata al fg. 71 p.lla 288) della lunghezza pari a 475 m;
 - una sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT, ubicata al fg. 71 p.lla 333;
- Proponente: TECNOWIND Srl sede legale in Candela (FG), Via Trieste, 4 - P.IVA 03491200717.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica

premessi che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art.

12, dalla Regione;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

rilevato che:

- la Società TECNOWIND Srl, con sede legale in Via Trieste, 4- Candela (FG), P.IVA 03491200717, nella persona del Sig. MOLLICA ROMOLO, nato a Candela (FG) il 04.12.1961 e residente ad Candela (FG), nella sua qualità di legale rappresentante con pec del 31 luglio 2013 ha presentato richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 6 MW e delle opere connesse ed infrastrutture nel Comune di Ascoli Satriano (FG) - località "Piani Amendola - Fontana Rubino", costituito da due aerogeneratori denominati T4 e T5, aventi coordinate:

Aerogeneratore n. Coordinate GAUSS - BOAGA

Est Ovest

T4 2 561 619 4 562 421

T5 2 561 991 4 561 974

-
- in data 17.02.2011, la Società Tecnowind srl ha inoltrato alla Provincia di Foggia - Servizio Ambiente, domanda di V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico ed opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano, località "Piani Amendola - Fontana Rubino" della potenza elettrica di 15 MW. Il Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, preso atto di quanto espresso dal Comitato VIA, con Determina Dirigenziale n. 594 del 23.02.2012, ha espresso parere favorevole al progetto, ad esclusione degli aerogeneratori aventi coordinate 540847,520 - 4562075,100 e 541207,920 - 4561883,680;
 - Enel SpA, con nota prot. n. 390695 del 14.08.2008 indirizzata alla Società Tecnowind Srl, comunica che: "Il Vostro impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione AT con tensione nominale di 150 kV tramite inserimento in antenna dalla cabina primaria di Ascoli Satriano. Tale soluzione prevede l'allacciamento di un impianto di consegna (ubicato nel comune di Ascoli Satriano, in sito da ricognire in adiacenza o prossimità della summenzionata cabina primaria) tramite una linea AT dedicata, uscente dalla Cabina Primaria 150/20 kV Ascoli Satriano in conduttori nudi in alluminio-acciaio, sez. 585 mm², in semplice tema". Enel SpA, con nota prot. n. 143395 del 29.01.2013 ha comunicato alla Società Tecnowind Srl "il parere di conformità della documentazione progettuale trasmessa ai fini delle pratiche autorizzative";
 - dopo aver espletato l'istruttoria della pratica in oggetto, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 9825 del 09.12.2013, ha trasmesso la nota di "Comunicazione di preavviso di improcedibilità. Richiesta integrazione documentale", a cui la Proponente ha dato riscontro con nota di integrazione documentazione acquisita al protocollo con n. 1018 del 11.02.2014;
 - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 1420 del 27.02.2014, ha comunicato alla Società proponente e agli Enti coinvolti l'avvio del procedimento in oggetto, e con nota prot. n° 1957 del 20.03.2014 ha convocato, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, la prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 29.04.2014;

considerato che:

- in sede di Conferenza di Servizi del 29.04.2014 sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica, che con nota prot. n. 4476 del 24.03.2014 comunica che "la Provincia di Foggia risulta competente ad esprimere, nell'ambito della conferenza di servizi finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale prevista dall'art. 4 della L.r. 31 del 21.10.2008 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P";
 - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia - che con nota prot. n. 5627 del 17.04.2014 chiede di integrare l'istruttoria della pratica in oggetto con la verifica della conformità delle trasformazioni oggetto dell'istanza alle norme del PPTR adottato e con tutti gli atti documentali e cartografici previsti dalle subentrate norme. A tale riguardo impone l'acquisizione di una formale attestazione dell'avvenuta verifica completa dei riferimenti alle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR. Aggiunge che "Il progetto dovrà essere integrato da uno studio circa l'inserimento del parco colico nel contesto, come previsto dalle linee guida nazionali del 10 settembre 2010, in considerazione delle aree da considerare contermini correlate ai centri abitati ed ai numerosi beni culturali ricadenti in tale area", e, vista l'intersezione del cavidotto con il Regio Tratturello-"Cervaro-Candela-Santagata", rimanda l'espressione del parere finale alla Direzione Regionale per il Beni Culturali e Paesaggistici;
 - Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 5109 del 22.04.2014 evidenzia che "con la Legge Regionale 19/2013 (BURP n. 104) la competenza per l'espressione del parere previsto dalle N.T.A. del P.A.I. per gli interventi ricadenti in aree PG1 viene attribuita alle Amministrazioni Comunali". Inoltre,

rilevate delle carenze nella documentazione presentata, ha richiesto gli opportuni studi integrativi;

- Comune di Ascoli Satriano con nota prot. n. 4226 del 28.04.2014 “esprime parere favorevole a condizione di acquisire parere favorevole dall’AdB (PAI) per quanto riguarda gli attraversamenti dei reticoli idrografici” e con nota prot. n. 4227 del 28.04.2014 comunica che “Considerato che le turbine verranno realizzate su suolo classificato come PG1 nella cartografia del progetto P.A.I., Piano d’Asseto Idrogeologico della Regione Puglia approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005 ovverosia come area soggetta a pericolosità da frana media e moderata. Esaminata la pratica in oggetto si esprime parere positivo relativamente alla congruità dell’intervento in oggetto con la pianificazione di assetto idrogeologico vigente”;
- Comando Marittimo Sud - Ufficio Infrastrutture e Demanio - Taranto con nota prot. n. 15747 del 24.04.2014 formula espresso richiamo al noto foglio n. 0009832/UID in data 10.03.2014, in cui comunica che non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto. Tuttavia ritiene necessario “rammentare l’esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall’Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l’identificazione degli ostacoli- per la tutela del volo a bassa quota, anche durante l’arco notturno”;
- SNAM Rete Gas con prot. n. 117 del 08.04.2014 comunica che le opere non interferiscono con i metanodotti;

- la Conferenza di servizi si è conclusa con l’invito alla Società ad ottemperare alla richiesta di documentazione integrativa formulata dagli Enti che hanno espresso parere di competenza non definitivo;

- con nota prot. n. 3251 del 28.05.2014, è stata trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo, ancorché non intervenute in conferenza, copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi. La stessa è stata anche trasmessa alla Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dove sarebbero confluiti in via endoprocedimentale i pareri definitivi della SBAP e della Soprintendenza ai Beni Archeologici dopo il deposito, da parte della Società proponente, delle integrazioni richieste.

Alla nota suddetta sono stati allegati gli ulteriori pareri pervenuti successivamente alla riunione della conferenza di servizi:

- Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri/Contenzioso LL.PP. con prot. 13058 del 30.04.2014 esprime parere favorevole con prescrizioni, pur evidenziando carenze documentali;
- Regione Puglia - Servizio Attività Economiche Consumatori - Ufficio Controllo e gestione del PRAE con prot. 6729 del 12.05.2014 esprime “nulla osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate”;
- ARPA Puglia - DAP Bari con nota prot. n. 24482 del 29.04.2014 evidenzia le carenze documentali rilevate e resta in attesa delle integrazioni richieste;
- Consorzio della Bonifica della Capitanata, che con nota prot. 7311 del 29.04.2014 esprime “parere favorevole, per quanto di competenza all’approvazione del progetto; tuttavia poiché la documentazione tecnica depositata contiene unicamente un disegno schematico degli attraversamenti è indispensabile, prima dell’inizio dei lavori, che lo società proponente integri il progetto con la seguente documentazione, per ciascun attraversamento:

- individuazione dell’area su corografia IGM 1:25.000:

- planimetria catastale in scala originale, e dettaglio in scala adeguata con l’esatta posizione dell’attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l’esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;

- sezione trasversale degli alvei attraversati, in corrispondenza del tracciato previsto per il cavidotto,

contenente il rilievo altimetrico dell'alveo, i limiti della proprietà demaniale, il profilo del cavidotto e la posizione dei cippi segnalatori;

- documentazione fotografica dell'area;

- relazione tecnica descrittiva delle opere, contenente altresì l'indicazione della larghezza della fascia di rispetto del cavidotto.

Il parere favorevole di questo Ente è inoltre subordinato alle seguenti ulteriori condizioni:

- la presenza del cavidotto nel sottosuolo deve essere segnalata con patine di altezza fuori terra pari a m t. 2.00 solidali a idonei blocchi di ancoraggio, lapidei o in cls;

- deve essere acquisita l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523 ottemperando alle prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte;

- deve essere acquisito il parere di conformità al PAI presso l'Autorità di Bacino per la Puglia;

- deve essere formalizzata l'istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R. R. 1 agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109 - Suppl. del 07.08.2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia",

• Acquedotto Pugliese SpA, che con nota prot. 35954 del 07.04.2014 comunica che "non sono presenti opere di questa Società nell'area interessata dai lavori";

- successivamente alla trasmissione del verbale, sono stati acquisiti ulteriori pareri:

• Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche - Ufficio Monitoraggio e gestione integrata risorse idriche, con nota prot. 6112 del 16.12.2014 dichiara che le opere non ricadono in nessuna delle zone che il Piano regionale di Tutela delle Acque sottopone a tutela specifica, e pertanto l'intervento non necessita di parere di compatibilità al PTA;

• Provincia di Foggia, con nota prot. n. 28890 del 30.04.2014, comunica la valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 07.04.2014, che in relazione all'intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: "esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: si realizzi l'attraversamento del cavidotto, in corrispondenza del torrente Carapelle e Calaggio, lungo la strada provinciale 104 così come previsto dalla NTA del PPTR art. 16 c. 2 lettera a11; si raccomanda la presenza di un archeologo indicato dalla Soprintendenza durante i lavori di scavo in prossimità dei beni archeologici indicati dalla Carta dei Beni Culturali". La provincia di Foggia, quindi, preso atto della valutazione espressa dall'organo competente, "verificata la conformità al PPTR adottato (...), esprime parere favorevole con prescrizioni";

• Comando Militare Esercito Puglia, con nota prot. n. 6750 del 16.06.2014 ha trasmesso il suo parere favorevole, evidenziando, tuttavia, "l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08); rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del I° Reparto Infrastrutture di NAPOLI";

- la Tecnowind Srl, a oltre due mesi dalla seduta della Conferenza di Servizi, non aveva provveduto a fornire le integrazioni richieste dagli enti competenti e regolarmente coinvolti nel procedimento, pregiudicando la prosecuzione dell'iter. L'Ufficio Energia, quindi, con nota prot. 4015 del 07.07.2014, ha comunicato alla Società l'esistenza di motivi ostativi alla prosecuzione dell'iter, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90.

In data 18.07.2014, in riscontro al preavviso di diniego, la proponente ha comunicato "che quanto richiesto dal MIBAC, con nota del 17.04.2014 prot. 0005627, in sede di Conferenza di Servizi del 29.04.2014, è depositato sul Portale Sistema Puglia";

- tenuto conto della perdurante mancanza di molti pareri definitivi di competenza degli enti coinvolti nel

procedimento, con nota prot. n. 6538 del 15.12.2014 è stata convocata una seconda riunione della conferenza di servizi per la data del 22.01.2015, che, a causa di problemi tecnici nella gestione della casella di posta certificata, è stata poi rinviata alla data del 02.03.2015.

Nell'avviso di convocazione in particolare era richiesto ai seguenti enti:

- Comune di Ascoli Satriano, di esprimere il proprio parere, oltre che in relazione agli aspetti di propria competenza già evidenziati, anche in ordine ad eventuali sovrapposizioni di effetti e quindi del relativo impatto cumulativo, determinato dalla sommatoria delle iniziative potenzialmente accoglibili presentate sui territori limitrofi a quelli oggetto del progetto in valutazione. A tal fine il Comune potrà accedere alla documentazione depositata presso l'Ufficio regionale procedente avvalendosi, ove e se ritenuto necessario, anche, a proprie spese, di enti e/o professionisti esterni;
- Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di esprimere il proprio parere ai sensi del punto 14.9 del D.M. 10.09.2010;
- Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturidella Regione Puglia di esprimersi, vista l'interferenza del cavodotto con l'area annessa di un tratturo;
- Provincia di Foggia, la cui competenza riverbera sul procedimento per plurimi aspetti. In particolare detta vorrà interessare i propri uffici (Ufficio VIA - Ufficio Emissioni - Ufficio rifiuti - Ufficio Aree protette, Tutela naturalistica - Ufficio Tutela venatoria) all'esito dei cui contributi endoprocedimentali vorrà quindi esprimere parere unitario conclusivo;
- Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri / Contenzioso LL.PP., che ha rilevato come l'istanza sia carente della documentazione relativa agli immobili privati da espropriare e/o anettere e/o occupare temporaneamente, di valutare le integrazioni che la Società deve trasmettere e di esprimere, a valle delle proprie valutazioni in merito, parere definitivo;

- durante la seconda riunione di Conferenza di Servizi, tenuta in data 02.03.2015, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Regione Puglia - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali, con nota prot. n. 4239 del 18.02.2015 comunica di aver "rilevato che l'impianto interferisce con i corsi d'acqua Fosso Viticone, Torrente Carapelle e suo affluente interessando l'agro del comune di Ascoli Satriano e che le modalità di attraversamento adottate, mediante spingi tubo/toc, non modificano la consistenza e durevolezza delle sponde e soddisfano le condizioni di esercizio in sicurezza dei corsi d'acqua a condizione che:

- La profondità di interramento, non sia inferiore a mt. 2.00 dal fondo dell'alveo,
- nel caso in cui l'attraversamento risulti realizzato in prossimità di opere idrauliche, o opere d'arte, salvo verifiche dell'Autorità di Bacino, la profondità non dovrà essere inferiore a mt. 5(cinque) metri dal fondo dell'alveo, e mantenuta sino ai pozzetti laterali di ispezione e verifica,
- apposizione sui lati dei corsi d'acqua di segnalazione di pericolo derivante da folgorazione per contatto da conserva re per il periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità,
- distanza di mt. 20.00 dall'alveo del canale dei punti di immersione ed emersione del cavo
- esclusione, ai fini di evitare inconciliabili parallelismi ed interferenze, di presenza nei pressi dell'attraversamento di ulteriori cavi relativi a connessioni di altri campi eolici o impianti elettrici e telefonici.

Tanto si rileva in via preliminare, in quanto, essendo vigente il Regolamento Regionale l'agosto 2013 nr. 17, che dà attuazione a quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. 13 marzo 2012 nr. 4, per le interferenze con i corsi d'acqua sistemati con i fondi della bonifica (opere pubbliche di bonifica art. 6 L.R. 4/2012) e le opere di connessione alla rete T.E.R.NA. interferenti con i corsi d'acqua, la concessione dovrà essere richiesta al Consorzio.

Tale norma, comunque non deroga al principio stabilito dal R.D. 25.07.1904 nr. 523, per cui gli interventi che si realizzano negli alvei fluviali o pertinenze idrauliche, soggiacciono alla inderogabile previsione di ai fini idraulici, da richiedersi alla «Autorità Idraulica», rappresentata da questo Ufficio. (...)

Per quanto di competenza e per quanto sopra esposto, si ritiene di poter rilasciare il proprio Nulla Osta propedeutico al rilascio da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata, della concessione demaniale”;

• Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 2573 del 25.02.2015 conferma quanto esposto nella nota prot. n. 7877 del 23.06.2014, con la quale ritiene di “esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere sopra descritte, come da elaborati progettuali prodotti dalla Società Tecnowind s.r. l., relative all’impianto eolico della potenza elettrica di 6 MW ubicato nel Comune di Ascoli Satriano in località “Piani Amandola- Fontana Rubino”, con le seguenti prescrizioni:

1. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
2. la quota di posa del cavidotto in corrispondenza degli attraversamenti 1 e 3 sia valutata sulla base di opportuni studi idraulici relativi alla capacità erosiva degli impluvi coinvolti per eventi di piena con tempi di ritorno duecentennali, tenendo conto che bisognerà garantire un franco di sicurezza di 1 m tra il cavidotto stesso e la quota del terreno al momento della massima escavazione (e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto);
3. la quota di posa del cavidotto in corrispondenza del T. Carapelle (riveniente da un precedente studio della capacità erosiva effettuato in un punto più a valle del medesimo torrente) sia confermata, mediante opportuni studi idraulici, lungo la sezione dell’attraversamento 2;
4. nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 1 O delle N.T.A., la posa dei cavidotti (con riferimento anche ai punti di inizio/fine perforazione della TOC) venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l’iniziale altimetria dei luoghi;
5. al termine della prevista rimozione della pista di accesso alla sottostazione di trasformazione, sia ripristinato lo stato preesistente dei luoghi; inoltre la strada sterrata esistente, individuata per l’accesso alla sottostazione in fase di esercizio, sia utilizzata solo in condizioni di tempo asciutto e terreni secchi;
6. in riferimento alla Cabina Primaria di Ascoli Satriano, gli interventi di adeguamento devono essere realizzati con gli opportuni accorgimenti, in modo da risultare in sicurezza idraulica, da non riportare danni e da non costituire un rischio per le persone, anche se esposti alla presenza di acqua; inoltre deve essere garantita la sicurezza per le persone attraverso l’adozione degli idonei sistemi di allertamento e degli opportuni provvedimenti di protezione civile.

Si fa altresì rilevare che il cavidotto MT interseca, in sinistra idraulica del F. Viticone, un elemento del reticolo idrografico come risultante dalla Carta Idrogeomorfologica della Puglia (attualmente non vincolante ai fini della compatibilità al P.A.I.). Pertanto per il predetto tratto si prefigura una potenziata pericolosità di natura idraulica. Conseguentemente si appalesa necessario che il progettista asseveri la possibilità di realizzare l’intervento sulla base dei risultati ottenuti da opportuni studi di dettaglio, appositamente eseguiti secondo le norme del buon costruire tipiche dell’ingegneria civile”;

• ARPA Puglia - DAP FG, con prot. n. 46322 del 01.09.2014 rileva la compatibilità acustica ed elettromagnetica dell’impianto, anche ai fini della sicurezza in caso di rottura degli elementi rotanti. Tuttavia, evidenzia la mancanza di “uno studio sui potenziali impatti cumulativi”.

Lo scrivente Servizio ha provveduto ad inoltrare la suddetta nota alla società proponente con pec del 24.09.2014;

• SNAM Rete Gas, con prot. n. 56 del 20.02.2015 conferma l’assenza di metanodotti nelle aree interessate dai lavori;

- la Conferenza di servizi si è conclusa con l’invito alla Società a voler fornire le integrazioni richieste da ARPA, con l’impegno della Società a trasmettergli le integrazioni richieste, e con la dichiarazione della stessa che le integrazioni richieste dal MIBACT sono state depositate sul portale e consegnate cartaceamente alla Soprintendenza;

- con nota prot. n. 1224 del 13.03.2015, è stata trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo, ancorché non intervenute in conferenza, copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi;

- successivamente alla trasmissione del verbale, sono stati acquisiti ulteriori pareri:

• ASL FG - Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 29 del 18.03.2015 prescrive quanto segue:

1) Prendendo atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica, nella progettazione dovranno essere rispettati i Regolamenti Regionali vigenti, inoltre, che nelle immediate vicinanze del campo non vi siano abitazioni costantemente abitate, e che il livello sonoro prodotto dai generatori di elettricità risultino inferiori di 60 dB come previsto dal DPCM 01/03/1991 e sue modifiche cd integrazioni;

2) Gli elettrodi dovranno essere interrati ad una profondità minima di metri 1 (un metro) e dovrà essere segnalato il tracciato della linea interrata, con idonee segnalazioni di pericolo;

3) Eventuali linee aeree di media ed alta tensione, utilizzate per il conferimento all'ENEL dell'elettricità prodotta, dovranno essere eseguite nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dal DPCM 23/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

4) Rispettare i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dal DM 381/98 e successive modifiche cd integrazioni;

5) Dovranno essere garantite tutte le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare lo stanziamento ed il passaggio nelle vicinanze degli aerogeneratori di persone ed animali;

6) Lo smaltimento degli usati e delle batterie dovrà avvenire tramite Ditta autorizzata D.L. 22/1997 e sue integrazioni;

7) La realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto, dovranno essere conformi alle descrizioni progettuali, alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispettare le linee guida della Regione Puglia (Delibera G. R. n. 131 del 02/03/20049)";

• Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri/Contenzioso LL.PP. con prot. 7600 del 26.03.2015 comunica che "in riscontro alla nota prot. A00_159/00320 del 27.01.2015, al fine di esprimere il parere definitivo per la realizzazione dell'impianto in oggetto, si resta in attesa di acquisire:

- il piano particellare di esproprio (elaborato grafico su base catastale in formato cartaceo chiaramente leggibile) con grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata, idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti, riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa;

- Dichiarazione del progettista che le superfici di cui è richiesto l'esproprio e/o asservimento e/o occupazione temporanea sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tu tela già richiesti con parere espresso nella convocata conferenza del 29.04.2014".

Successivamente, con nota prot.. n. 12893 del 26.05.2015, comunica che " visti gli atti integrativi trasmessi con nota pec. Del 13.05.2015 contenenti gli elaborati: dichiarazione del progettista ed elaborati grafici georeferenziati. attesa l'istruttoria operata dal responsabile del procedimento Sig.ra Vita Cavone sulla predetta documentazione che, in linea generale si ritiene che i succitati atti risultano esaustivi. esprimere parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera";

• Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - III Settore con nota prot. n. 74779 del 09.06.2015 invita la Tecnowind, "al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione cd esercizio, a produrre quanto di seguito richiesto:

- attestazione di versamento (...);

- atto di sottomissione: in originale o in copia con l'indicazione dell'Ispettorato Territoriale del MiSE depositario dell'originale se già prodotto in precedenti occasioni.;

- relazione tecnica: per le linee elettriche dovranno essere indicate le caratteristiche salienti di costruzione ed esercizio:

lunghezza, modalità di posa delle linee (aerea o sotterranea), tensioni e frequenza di esercizio, densità massima di corrente d'esercizio, corrente di guasto (ove disponibile e solo per linee di media tensione di lunghezza superiore ai 500 metri), tipo di cavi utilizzati, sezione e materiale dei conduttori;

nel caso di linee interrato dovranno inoltre essere indicate le dimensioni e la tipologia delle tubazioni/canalizzazioni di contenimento, tipo e dimensione dei pozzetti di ispezione. ubicazione degli eventuali giunti (entro i pozzetti di ispezione o interrati):

nel caso di linee aeree dovranno inoltre essere indicate le dimensioni e la tipologia dei sostegni unificati, il tipo di attacco (in amarro, in sospensione, a mensola, semplice o doppio). gli organi di manovra, gli accessori e il tipo degli eventuali giunti;

per gli impianti in tubazione metallica, come per esempio le condotte forzate, rete acquedotto, rete gas, oleodotto, teleriscaldamento, dovranno essere indicate la lunghezza, la modalità e la profondità di posa, il materiale della condotta (ad esempio acciaio, ghisa sferoidale), l'eventuale adozione della protezione catodica attiva, la pressione di esercizio espressa in bar per le reti gas;

- mappa/corografia (2 copie) in scala 1:25.000 o su estratto di C.T.R. al 5.000 o altra scala idonea con evidenziata l'area dell'intervento; tale mappa deve essere funzionale alla individuazione dell'area sia per la segnalazione dei cavi di telecomunicazioni presenti in zona sia per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo;
- disegno planimetrico (2 copie) in scala adeguata (1:500, 1:1.000, 1:2.000) riportante l'intero tracciato delle tubazioni metalliche e delle linee elettriche (dal punto di inserimento nella rete di distribuzione esistente al punto di estensione/utilizzo o di produzione/trasformazione);
- disegni delle sezioni tipo (2 copie) delle condutture elettriche e delle tubazioni metalliche;
- progetto di attraversamento (2 copie): per le linee elettriche interrato e le tubature metalliche dovrà contenere i disegni di sezioni e piante delle modalità di attraversamento e parallelismo, sia in ipotesi di cavi di telecomunicazioni direttamente interrati che di cavi di telecomunicazioni in tubazione, previste dalle norme vigenti in materia;
- dichiarazione/i della/e società di gestione dei servizi di telecomunicazione presente sul territorio attestante il tracciato di eventuali cavi di comunicazione elettronica preesistenti su l'area interessata dagli elettrodotti/tubature di cui si richiede il Nulla Osta alla costruzione;
- documentazione grafica di progetto con il tracciato delle linee di TLC:

deve contenere il tracciato degli eventuali cavi di comunicazione elettronica preesistenti ed interessati dai lavori in oggetto. Tale documentazione potrà essere richiesta al gestore telefonico ovvero prodotta dallo stesso richiedente, qualora sia in grado di asseverare l'assenza di linee telefoniche interessate dalle linee elettriche, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che "nell'area interessata alla costruzione dell'impianto ubicato in (indicare via, località, Comune, Provincia e l'eventuale denominazione dell'impianto) e delle opere connesse. le cui planimetrie progettuali sono depositate presso codesto Ministero, non sono presenti linee di telecomunicazione" oppure, in caso contrario, "sono presenti n. (indicare il numero di linee di telecomunicazione presenti) linee di telecomunicazione. Le planimetrie progettuali depositate ne documentano i tracciati ed i relativi punti di incrocio/parallelismo con la linea elettrica di nuova costruzione". Si ricorda, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. che il contenuto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è soggetto a verifica e che ai sensi dell'art. 76 del predetto decreto, in caso di falsità o dichiarazione mendace, il soggetto dichiarante è perseguibile penalmente. Non pervenendo quanto sopra richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della presente, l'istanza in oggetto sarà archiviata";

rilevato che:

- con pec del 10.03.2015 l'Amministratore Unico della Società Tecnowind srl comunica di aver trasmesso in formato cartaceo quanto richiesto da ARPA ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, sottolineando che gli stessi erano già presenti sul portale telematico della regione Puglia.

Con nota prot. n. 2081 del 07.05.2015 l'Ufficio Energia della Regione Puglia ha invitato ARPA ad esprimersi in considerazione delle integrazioni depositate dalla Proponente, anche in considerazione dei tempi procedurali stabiliti dalle norme in relazione alla conclusione del procedimento autorizzativo.

La suddetta nota non ha avuto alcun riscontro da ARPA;

- con nota prot. n. 2066 del 06.05.2015 l'Ufficio Energia della Regione Puglia ha invitato l'Ufficio Parco Tratturi della Regione Puglia ad esprimersi in merito alle integrazioni depositate dalla Proponente, anche in considerazione dei tempi procedurali stabiliti dalle norme in relazione alla conclusione del procedimento autorizzativo.

L'Ufficio Parco Tratturi della Regione Puglia ha riscontrato la suddetta richiesta con la nota prot. n. 6570 del 26.05.2015, con cui comunica che "esaminato il progetto presentato con nota prot. n. 6234 del 15-05-2015, si è rilevato che il cavidotto interrato attraversa il Regio Trattarello "Cervaro- Candela - Sant'Agata" in agro di Ascoli S., riportato in Catasto al F. 58- p.lla 43, appartenente al Demanio Pubblico della Regione Puglia- Ramo Tratturi, per n. 1 attraversamento della lunghezza di circa 30 metri.

Ciò premesso, questo Ufficio esprime parere favorevole al progetto presentato e fa presente che procederà al rilascio della determina di concessione demaniale successivamente al ricevimento della seguente documentazione:

- parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto;
- pagamento del canone minimo annuo anticipato quantificato in €. 400,00;
- Fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone per l'intera durata contrattuale, ovvero pagamento anticipato del canone per nove anni;
- Impegno formale a comunicare il trasferimento delle opere di connessione all'ENEL Distribuzione SpA ed al pagamento dei canoni previsti nell'eventualità che l'ENEL non richieda il subentro nella concessione.

Si precisa che l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per l'attraversamento".

- con nota prot. n. 1849 del 21.04.2015 lo scrivente Ufficio, dopo aver evidenziato di aver ripetutamente invitato il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia "ad esprimere il proprio parere ai sensi del punto 14.9 del D.M. 10.09.2010", lo ha nuovamente invitato a trasmettere il parere di competenza al fine di concludere il procedimento de quo evidenziando come, nonostante la Società proponente abbia prodotto la documentazione integrativa richiesta già in data 18.07.2014, non sia stato ancora reso il parere dovuto;

- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia ha recepito i pareri della Soprintendenza Archeologica per la Puglia e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, di seguito riportati.

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia nel parere di competenza nota prot. 3667 del 13.03.2015 comunica che "in base alla documentazione in possesso ad oggi di questo ufficio, le opere in questione non risultano interessare direttamente aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 né beni soggetti a tutela di propria competenza, fatta eccezione per alcuni aerogeneratori ed i cavidotti interni ed esterni che interferiscono direttamente così come sotto indicati, pertanto la Scrivente esprime parere contrario all'intervento per quanto di competenza, in quanto lo stesso contrasta con le istanze di tutela paesaggistica in base ai contenuti dell'art. 152 del citato decreto, per i seguenti motivi". Infatti, "effettuando l'analisi dell'area vasta relativa all'impianto, stimata in quanto insieme dei luoghi dai quali gli elementi dell'impianto risultano chiaramente visibili e/o interferiscono direttamente con le principali componenti del paesaggio interessato, si evince poi che il paesaggio di questo angolo della Puglia ha pertanto così tante valenze e stratificazioni storiche, culturali e naturali che non si può accettare un cambiamento così forte come

quello determinato dall'inserimento di altre pale, che contribuiscono a determinare un impatto cumulativo costituito in combinazione con gli altri impianti esistenti e costituisce un ulteriore motivo di preoccupazione per la tutela delle visuali panoramiche dell'area vasta in esame, a causa del cosiddetto "effetto selva" che ne verrebbe generato".

Quindi riporta un elenco di impianti realizzati e/o autorizzati nell'ambito distanziale e "comunque nel Comune di Ascoli Satriano".

Infine, "riguardo all'individuazione delle alternative progettuali che potrebbero incontrare un favorevole accoglimento da parte della scrivente, così come previsto anche dall'art. 152 del D. Lgs. 42/2004, in relazione alla valutazione delle criticità espresse, la Scrivente ritiene di indirizzare verso la localizzazione dell'impianto a distanza utile a superare le criticità esposte, nel rispetto comunque dei suggerimenti forniti dalle Linee Guida Nazionali, oltre a ridurre l'altezza delle pale in modo da essere confrontabile con l'altezza delle masserie tradizionali della zona e non compromettere le visuali panoramiche esistenti".

La Soprintendenza Archeologica della Puglia nel parere di competenza nota prot. 3694 del 02.04.2015 comunica che "sulla base del rischio archeologico ampiamente diffuso, valutabile come medio-alto, appare evidente la necessità di una pianificazione delle attività di progetto con assistenza archeologica per tutte le operazioni di scavo e movimentazione dei terreni nell'ambito delle operazioni di sbancamento delle piazzole e dei piani di lavorazione, delle strade di cantiere e nello scavo dei cavidotti. Le procedure di affidamento dei lavori di verifica archeologica riguarderanno soggetti con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, con previsioni tecnico-scientifiche che prevedono scavo, documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica, restauro dei reperti mobili ed immobili, schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi, studio e pubblicazione, nonché forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione dei reperti recuperati".

Il Segretariato Regionale per la Puglia, dopo aver recepito in via endoprocedimentale i pareri della Soprintendenza Archeologica per la Puglia e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 4318 del 28.04.2015, ha trasmesso il parere di competenza, in cui ritiene di "assumere e condividere integralmente le valutazioni negative" espresse dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

- con riferimento al parere ultimo citato, reso fuori Conferenza di Servizi, questo Ufficio, ai fini di garantire comunque il contraddittorio che deve caratterizzare il procedimento amministrativo, con nota prot. n. 2064 del 06.05.2015, lo ha trasmesso alla società proponente, assegnando termini di 20 giorni per le eventuali controdeduzioni.

Con la stessa nota veniva altresì invitata la Società a fornire evidenza dei seguenti adempimenti:

- integrazioni fornite all'Ufficio Espropri della Regione Puglia, richieste con nota prot. 7600 del 26.03.2015 del Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri / Contenzioso LL.PP.;

- Istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti, come evidenziato dalla nota prot. n. 7311 del 29.04.2014 del Consorzio di Bonifica della Capitanata. Il suddetto parere è stato trasmesso alla Tecnowind anche con la nota di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 29.04.2014;

- le suddette richieste dell'Ufficio Energia sono state riscontrate dalla Tecnowind con pec del 13.05.2015, con cui ha comunicato di aver inserito la documentazione relativa all'Ufficio Espropri e al Consorzio di Bonifica sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e con pec del 26.05.2015 con cui ha fornito le proprie considerazioni in relazione al parere del MIBACT;

- l'Ufficio Energia, quindi, con nota prot. n. 2553 del 08.06.2015, ha provveduto all'inoltro delle

osservazioni espresse dalla Tecnowind alla Direzione Regionale MIBACT, al fine di voler, se ritenuto opportuno, esprimere le proprie ulteriori valutazioni.

Si chiedevano, inoltre, chiarimenti in relazione ad un'incongruenza contenuta nel parere formulato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio allorquando riporta che "le opere in questione non risultano interessare direttamente aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 né beni soggetti a tutela di propria competenza, fatta eccezione per alcuni aerogeneratori ed i cavidotti interni ed esterni": l'impianto in questione, infatti, è costituito da due soli aerogeneratori. Pertanto si evidenziava la mancata chiarezza in relazione a quale dei due aerogeneratori potesse avere interferenze con le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004.

Si evidenziava, inoltre, che tra gli impianti che la Soprintendenza rilevava essere realizzati o autorizzati "nell'ambito distanziale", uno non è stato realizzato e un altro è stato sensibilmente ridotto nel numero di pale previste.

La nota suddetta si concludeva evidenziando che "questo Ufficio, ove il parere richiesto non pervenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente nota, procederà alla chiusura del procedimento di cui trattasi, ritenendo non prevalente la posizione espressa da codesto spett. le Ente".

La nota prot. n. 2553 del 08.06.2015, tuttavia, non ha avuto alcun utile riscontro dal Segretariato Regionale per la Puglia, se non una generica nota con cui si invitava la SBAP ad esprimere le proprie controdeduzioni;

considerato, inoltre, che:

- è stato acquisito al procedimento un unico parere non favorevole, quello espresso del Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con nota prot. n. 4318 del 28.04.2015, che ha recepito e condiviso il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia nella nota prot. 3667 del 13.03.2015;
- il parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia sopra citato, descrive inoltre interferenze e criticità generiche, e contiene una valutazione incongruente con il numero di aerogeneratori in progetto ed una valutazione non aggiornata degli impatti cumulativi con altri impianti nella medesima area territoriale;
- sul progetto è stata acquisita la V.I.A. con D.D. n. 594 del 23.02.2012 rilasciata dal Servizio Ambiente della Provincia di Foggia;
- sul progetto è stato acquisito "parere favorevole con prescrizioni" da parte del Settore Assetto del Territorio della Provincia di Foggia, verificata la conformità al PPTR;
- ai fini istruttori sono state convocate n. 2 riunioni di conferenza dei servizi;
- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà' dell'amministrazione rappresentata;
- per il procedimento di cui trattasi non opera il meccanismo devolutivo di cui all'art. 14 quater comma 3 della L.241/90, essendo intervenuta la decisione sulla VIA;
- l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2, L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 12, D.lgs. 23 dicembre 2003 n. 387 deve concludere il procedimento tenendo conto delle posizioni prevalenti;
- il Servizio Energia della Regione Puglia, con nota prot. n. 3194 del 16.07.2015, ha comunicato alla Società e a tutti gli Enti coinvolti la conclusione positiva del procedimento, invitando al contempo la Società a voler trasmettere la documentazione progettuale adeguata alle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel presente procedimento, in triplice copie;
- la proponente, con nota acquisita al prot. n. 3707 del 15.09.2015 ha trasmesso:

1. 3 copie del Progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
2. Asseverazione del Progettista dove assevera la conformità del Progetto Definitivo;
3. Dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante dove si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli enti/amministrazioni in sede di Conferenza di servizi;
4. Dichiarazione sostitutiva con il quale il tecnico abilitato attesta che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati monumentali;
5. Dichiarazione sostitutiva con il quale il tecnico abilitato attesta che l'impianto non ricade in aree agricole interessate da produzioni che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC e DOP;
6. Atto Notorio del Legale Rappresentante relativo ai Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
7. Copia del Bonifico relativo agli oneri di monitoraggio;

- Inoltre, con pec del 21.10.2015, la proponente, ha trasmesso:

8. Asseverazione del Progettista, che l'impianto ricade in area distante più di 1 Km;

- in ordine alla titolarità delle aree, all'atto dell'istanza telematica, la Società Tecnowind Srl ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

La comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità è stata trasmessa a tutti i soggetti proprietari delle aree interessate alla realizzazione del progetto.

Il proprietario della p.lla 258, foglio 71, del comune di Ascoli Satriano, con pec del 17.11.2015, ha evidenziato che "parte di tale fondo è stato concesso in locazione alla E.N.I. che su di esso svolge attività estrattiva di pubblica utilità", e quindi chiede "se l'eventuale esproprio riguardi tutta la particella, ovvero una parte di essa, quindi il corrispettivo". A tale pec il Servizio Energia ha dato riscontro con nota prot. n. 4683 del 18.11.2015, inviata via pec il 18.11.2015, a cui ha allegato l'elenco e il piano particellare di esproprio descrittivo e grafico.

Nessuna altra osservazione è pervenuta in riscontro alle suddette comunicazioni.

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 22.09.2015 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n.017554;

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in tripla copia dall'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti;

- Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 53 del 16/12/2015 sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energie rinnovabili e reti dott. Salvatore P. Giannone e dal Responsabile del Procedimento per la fase istruttoria arch. Raffaella Di Terlizzi, agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, per la realizzazione e l'esercizio delle seguenti opere:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico della potenza elettrica di 6 MWe, costituito da 2 aerogeneratori, siti nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Piani Amendola";
- cavidotto MT interrato di vettoriamento dell'energia prodotta tra gli aerogeneratori e la sottostazione di

trasformazione di lunghezza pari a 4025 m;

- un cavidotto A T interrato tra la suddetta sottostazione e la Cabina primaria 150/20 kV di Ascoli Satriano (esistente e ubicata al fg. 71 p.lla 288) della lunghezza pari a 475 m;

- una sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT, ubicata al fg. 71 p.lla 333;

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Tecnowind S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società TECNOWIND Srl, con sede legale in Via Trieste, 4- Candela (FG), P.IVA 03491200717, nella persona del Sig. MOLLICA ROMOLO, nato a Candela (FG) il 04.12.1961 e residente ad Candela (FG), nella sua qualità di legale rappresentante, l'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, relativamente alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da n. 2 aerogeneratori di potenza complessiva pari ad 6,00 MW avente le seguenti coordinate Gauss Boaga:

Aerogeneratore n. Coordinate GAUSS - BOAGA

Est Ovest

T4 2 561 619 4 562 421

T5 2 561 991 4 561 974

e delle seguenti opere connesse:

- cavidotto MT interrato di vettoriamento dell'energia prodotta tra gli aerogeneratori e la sottostazione di trasformazione di lunghezza pari a 4025 m;
- un cavidotto A T interrato tra la suddetta sottostazione e la Cabina primaria 150/20 kV di Ascoli Satriano (esistente e ubicata al fg. 71 p.la 288) della lunghezza pari a 475 m;
- una sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT, ubicata al fg. 71 p.la 333.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società proponente nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

ART. 5)

La Società, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", dovrà presentare il piano di utilizzo all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.

La trasmissione (il modello è allegato al decreto stesso) può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. L'Autorità competente è:

- la Regione-Area politiche per l'ambiente, reti e qualità urbana-Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS per le opere soggette a valutazione ambientale;
- nei restanti casi, il Comune di localizzazione dell'intervento non comportando, lo strumento della CdS, modificazione o sottrazione delle competenze normativamente attribuite (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2107/2007).

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

ART. 7bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio

dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a) b), c), e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo tecnico-amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 art. 215 e s.m.i., redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Il collaudo tecnico-amministrativo non sostituisce gli adempimenti previsti dall'art. 24 del D.P.R. n.380/2001.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 9bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 10)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 11)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui

al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 12)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 13)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 23 (ventitre) fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Rubino
